



# COMUNE DI JESI

P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - [www.comune.jesi.an.it](http://www.comune.jesi.an.it)  
Tel. 07315381 PEC [protocollo.comune.jesi@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it)  
C.F. e P.I. 00135880425

## Area Servizi al Cittadino

### PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 63 DEL 15/04/2025

**OGGETTO:** APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE

**VISTO** e fatto proprio il documento istruttorio, riportato in calce alla seguente deliberazione, predisposto dall'Area Servizi al Cittadino da cui risulta la necessità di approvare il Regolamento per il servizio di volontariato civico individuale;

**RITENUTO** per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, deliberare in merito;

**RITENUTO** che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO INDIVIDUALE" e che alla competente Area Servizi al Cittadino ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTO** il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE dell'Area Servizi al Cittadino, per la regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 ed inserito all'originale del presente atto;

**DATO ATTO** che sulla proposta è stato acquisito il PARERE FAVOREVOLE del DIRIGENTE DELL'AREA RISORSE FINANZIARIE, per la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che lo stesso è inserito all'originale del presente atto;

**VISTO** il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n.....in data.....;

### D E L I B E R A

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende

qui richiamata ed approvata;

2) di approvare il Regolamento per il servizio di volontariato civico individuale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

3) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino dott. Mauro Torelli;

**INFINE** stante l'urgenza a provvedere in merito;

**CON SUCCESSIVA VOTAZIONE** resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato, come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

#### DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**VISTO** l'art. 118 comma 4 della Costituzione in base al quale *“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”*;

**CONSIDERATO** che l'introduzione nella Costituzione del principio di sussidiarietà ha determinato una innovazione del modello su cui si è tradizionalmente fondato il rapporto tra istituzioni e cittadini, riconoscendo la legittimazione di questi ultimi ad intraprendere autonome iniziative per il perseguimento di finalità di interesse generale;

**VISTO** il vigente Statuto del Comune di Jesi con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

art. 1 (Principi generali) comma 15

*“Il Comune di Jesi supporta e sostiene il volontariato, i Comitati di quartiere e le libere forme associative di cittadine e cittadini, poiché considera questi organismi di partecipazione, che svolgono attività di interesse generale, nonché di cura e tutela dei beni comuni, realtà inestimabili per tutto il tessuto sociale. Questa Città si adopera per trovare le forme migliori di integrazione e collaborazione con questo insieme di soggetti senza venir meno ai ruoli e*

*ai compiti normativamente loro assegnati”.*

art. 11 (Cittadinanza attiva)

*“Il Comune, attivando connessioni tra le diverse risorse presenti nella società, promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per l’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità, nel perseguimento dell’interesse generale”;*

**RICHIAMATA** la deliberazione consiliare n. 103 del 24 giugno 2021 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani;

**VISTO**, in particolare, l’art. 4 commi 1 e 2 del suddetto Regolamento in base al quale:

*1. L’intervento di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e strumento per il pieno sviluppo della persona umana, è aperto a tutti, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.*

*2. I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno;*

**VISTO** il Regolamento comunale sugli istituti di partecipazione (deliberazione consiliare n. 126 del 25 luglio 2023), con specifico riferimento all’art. 64 laddove risultano elencate le “Funzioni autonome” dei Comitati di Quartiere, tra le quali vengono indicate le “attività di collaborazione e co-progettazione di servizi e iniziative di Volontariato sociale in collegamento con Associazioni e Istituzioni presenti sul territorio”;

**EVIDENZIATO** che, nel corso degli ultimi mesi, sono state acquisite – anche su impulso di alcuni Comitati di Quartiere - diverse “proposte di collaborazione” (art. 10 del Regolamento Comunale sulla collaborazione tra Cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani) presentate da parte di singoli cittadini, non aderenti ad Associazioni o organizzazioni stabili;

**ATTESO** che, per la descritta casistica, è sorta l’esigenza di disciplinare correttamente la modalità di impiego del “singolo volontario” nonché il relativo regime assicurativo;

**CONSIDERATO** che la questione concernente l’inquadramento del “singolo volontario” è stata affrontata dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 26 del 14 novembre 2017 di cui si riportano alcuni stralci:

*“Occorre riconoscere che le Amministrazioni locali, ove ricevano l’offerta spontanea e disinteressata di singoli cittadini disposti a collaborare con l’ente per fini di solidarietà sociale, possono avvalersi del servizio di questi a condizione che tale coinvolgimento nelle attività istituzionali dell’ente non pregiudichi la libera scelta dei volontari e non determini l’instaurazione di vincoli di subordinazione.*

**Non sussistono, infatti, preclusioni di principio a che singoli volontari scelgano di porre “il proprio tempo e le proprie capacità” al servizio di un’organizzazione più strutturata, quale quella di un ente locale, capace di indirizzare in modo più proficuo la loro attività alla realizzazione di precisi obiettivi di solidarietà sociale.**

**Tale assunto trova riscontro nell’art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, il quale recita: «Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore...».**

**Allo stesso modo, anche l'ente locale ha facoltà di ricorrere a volontari che a titolo individuale intendano promuovere iniziative dirette al soddisfacimento di interessi comuni senza l'intermediazione delle organizzazioni del Terzo settore, ciò in virtù del comma 315 della legge n. 208/2015, ai sensi del quale: «... i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore».**

Ne sono ulteriore conferma il citato art. 190 del Codice dei contratti pubblici, il quale consente agli enti territoriali di realizzare contratti di partenariato sociale "sulla base di progetti presentati da cittadini singoli o associati", nonché l'art.3, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che considera con il medesimo rilievo sia l'iniziativa autonoma dei cittadini singoli sia quella espressa dalle organizzazioni di carattere sociale ai fini dell'esercizio delle funzioni degli enti locali.

Non può non trascurarsi di richiamare, infine, l'art. 1 della legge n. 106/2016, recante delega al Governo per la riforma del Terzo settore, che nell'esplicitare le finalità dell'intervento legislativo ha egualmente voluto sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune "anche in forma associata", con ciò **rendendo evidente l'assenza di qualsiasi preclusione di principio ad un ricorso all'attività dei singoli cittadini volontari.**

Tanto considerato, deve concludersi che la ratio iuris sottesa alla disciplina delle attività di volontariato contenuta nel Codice del Terzo settore sia estensibile anche agli enti locali che intendano sostenere attivamente la partecipazione libera di singoli volontari in attività operative di servizio alla persona e di tutela di beni comuni a carattere non industriale o commerciale.

**L'assenza di una normativa che assicuri il rispetto di alcune condizioni essenziali per garantire ai volontari una partecipazione libera e spontanea, dotata dei caratteri della occasionalità, accessorietà e totale gratuità richiede, tuttavia, l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività in senso conforme alla normativa dettata per gli enti del Terzo settore.**

**A tal fine, dovrà essere prevista l'istituzione di un apposito registro dei volontari, le cui risultanze, se conformi ai criteri previsti per la tenuta dei registri in materia di volontariato, faranno fede ai fini della individuazione dei soggetti aventi diritto alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività, con oneri a carico dell'ente locale in quanto beneficiario finale delle attività dei singoli volontari dallo stesso coordinate.**

Il regolamento dell'ente dovrà assicurare, altresì, che i requisiti soggettivi previsti per l'iscrizione nel registro dei volontari non abbiano carattere discriminatorio e che i requisiti psico-fisici e attitudinali eventualmente richiesti siano finalizzati esclusivamente a garantire agli aspiranti volontari attività compatibili con le condizioni soggettive di ciascuno di essi. Analogamente, le modalità di cancellazione dal registro dovranno garantire ai singoli volontari la facoltà di rinuncia incondizionata alla disponibilità da loro manifestata e non potranno avere carattere sanzionatorio, stante l'assenza di vincoli di subordinazione gerarchica o di poteri disciplinari.

Ai volontari non potrà essere imposto altro obbligo se non quello di operare nel pieno rispetto delle persone e delle cose con le quali vengano in contatto a causa delle loro attività. Di converso, sarà cura dell'ente locale vigilare costantemente sull'incolumità dei volontari e adottare ogni misura idonea ad evitare possibili pregiudizi alla loro sfera personale e patrimoniale.

I rischi connessi all'attività di volontariato e ogni altro evento che possa modificare le modalità di collaborazione dovranno essere comunicati preventivamente al volontario,

*affinché questi possa esprimere liberamente il proprio consenso ed accettare spontaneamente di prestare la collaborazione nei tempi e nei modi convenuti. Infine, poiché dalla copertura assicurativa discendono oneri a carico dell'ente, lo stesso sarà tenuto a prevedere la relativa copertura finanziaria negli ordinari strumenti di programmazione e di bilancio”;*

**CONSIDERATO** che, alla luce delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti, risulta necessario approvare uno specifico atto per disciplinare il volontariato civico prestato in forma individuale;

**VISTO** lo schema di Regolamento redatto dagli Uffici, formato da n. 15 articoli;

**VALUTATA** la necessità di sottoporre la proposta al Consiglio Comunale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 comma 2 lettera a) del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 ;

**TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE DI APPROVARE  
IL SEGUENTE DELIBERATO:**

- 1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;
- 2) di approvare il Regolamento per il servizio di volontariato civico individuale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 3) di dare atto che ai sensi della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino dott. Mauro Torelli;
- 4) si richiede l'immediata eseguibilità.

Il Dirigente

Mauro Torelli

(Atto firmato digitalmente)